

Circolare 9 maggio 2003

"MINISTERO DELL'INTERNO

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

N. 557/B. 9471-10100.2(4)1 Roma, 9 maggio 2003

OGGETTO: Licenze in materia di armi.

Recenti fatti criminosi, che hanno avuto gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica, confermano la necessità di una ancora più scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite da questo Ministero in ordine alla concessione delle autorizzazioni di polizia relative alle armi.

Nel richiamare, fra le altre, la circolare telegrafica n. 559/C20116-10171(1) del 27 settembre 1990, si evidenzia, in particolare, la necessità di assicurare sempre, al momento del rilascio di qualsiasi licenza di porto d'armi e per ogni nulla osta all'acquisto delle stesse, la scrupolosa verifica dei requisiti personali dei richiedenti e specificamente di quelli psico-fisici, attestati dalla apposita certificazione medica. Le SS.LL vorranno accertare, in proposito, che la certificazione provenga dai medici indicati dalle disposizioni vigenti e risponda compiutamente alle verifiche richieste dal decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, il cui testo è disponibile anche nel sito web del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Si attira l'attenzione, in particolare, sulle prescrizioni del competente Ministero circa l'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, della personalità o comportamentali o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti, nonché sulla scrupolosità e completezza degli accertamenti medici occorrenti, che possono consentire all'organo sanitario di dare esaustiva certificazione. Le SS. LL. disporranno che le medesime certificazioni, rilasciate con pari scrupolo, siano presentate ad ogni rinnovo del porto d'armi e ad ogni richiesta di nulla osta all'acquisto di armi.

Oltre alle prescritte attestazioni sanitarie ed agli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge, le SS. LL. valuteranno, inoltre, per i provvedimenti inibitori del caso, ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla norma, procedendo, nel caso di licenze già rilasciate, soprattutto quando si tratti di permessi di porto d'armi con validità di più anni, alla revoca del titolo ed alla eventuale adozione del divieto di detenzione.

Pari attenzione dovrà aversi nei casi di mera detenzione di armi, in relazione al pericolo che gli interessati possano portarle fuori della propria abitazione, in assenza di una specifica licenza o contravvenendo ai limiti di quella loro rilasciata.

Nella considerazione di quanto sopra e del giustificato allarme per la sicurezza pubblica che gli eventi recenti hanno provocato, le SS.LL. vorranno inoltre disporre una revisione

straordinaria delle licenze già rilasciate, con puntuale verifica dei presupposti, chiedendo anche - ai titolari di licenza con validità pluriennale, a norma dell'art. 9 del TULPS - di esibire, entro un termine congruo, se non già fatto nei dodici mesi precedenti, una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi.

Dati aggiornati sull'esito delle revisioni e sui provvedimenti adottati saranno fatti pervenire al competente Ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza entro il 30 giugno prossimo.